REGOLAMENTO (CEE) N. 579/77 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1977

relativo ad una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Repubblica del Ruanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (5), prevede, tra l'altro, che siano messe a disposizione della Repubblica del Ruanda 200 tonnellate di latte scremato in polvere ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2018/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativo alla fornitura complementare di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali ed organismi non governativi (6), prevede, tra l'altro, che siano messe a disposizione della Repubblica del Ruanda 800 tonnellate di latte scremato in polvere ; che tale paese ha chiesto la fornitura di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che, se i quantitativi di latte scremato in polvere giacenti nelle scorte pubbliche non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, per la fornitura e l'inoltro del latte scremato in polvere deve essere fatto ricorso ad una procedura di gara ;

considerando che, per quanto concerne le modalità di gara, è opportuno seguire in linea di massima la procedura applicata sino ad oggi in casi analoghi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76, (CEE) n. 1299/76 e (CEE) n. 2018/76, per le spese di fornitura alla Repubblica del Ruanda di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità, suddivise come segue :

— partita A : 500 tonnellate,

— partita B : 500 tonnellate.

2. La consegna deve essere effettuata reso destinazione Kigali.

3. L'imbarco ha luogo :

— per quanto concerne la partita A : il più presto possibile e al più tardi il 15 maggio 1977 ;

— per quanto concerne la partita B : dopo il 10 e prima del 25 giugno 1977.

4. Il prodotto risponde :

— per quanto concerne la qualità, ai requisiti specificati nell'allegato del presente regolamento ;

— per quanto concerne l'imballaggio, ai requisiti specificati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione dell'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75 (8).

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.
(6) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 2.
(7) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(8) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

5. L'aggiudicatario fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce e si impegna a far menzionare tali sacchi sulla polizza di carico.

6. L'imballaggio del latte scremato in polvere deve portare una scritta indicante, in lettere di almeno un centimetro di altezza :

« Lait écrémé en poudre enrichi en vitamines A et D / Don de la Communauté économique européenne à la république du Rwanda / À distribuer gratuitement ».

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 12 aprile 1977.

Articolo 3

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando contro ricevuta un'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, oppure mediante lettera raccomandata indirizzata al medesimo. Quest'ultimo può anche autorizzare l'uso del telescritto.

2. Un'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita, oggetto del bando di gara.

3. Nell'offerta devono essere indicati, in particolare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) il porto o i porti d'imbarco, scelti tra i porti della Comunità ;

c) l'importo al netto da tasse — espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene presentata l'offerta — al quale il concorrente si impegna a fornire, alle condizioni stabilite, il quantitativo totale oggetto della sua offerta.

   L'importo offerto comprende le spese di assicurazione del trasporto sino alla fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. L'offerta è valida soltanto se la prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 viene fornita prima che scada il termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 4

1. La cauzione di gara e di consegna ammonta a 20 UC/t di latte scremato in polvere.

2. Essa viene costituita, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo competente, oppure sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dallo Stato membro medesimo.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute, e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto oppure si decide di non dar seguito alla gara.

Articolo 6

1. Se l'importo proposto, convertito in unità di conto, è superiore all'importo massimo fissato per la partita di cui trattasi, l'offerta viene respinta.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in unità di conto, risulta meno elevato. Ove un organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte recanti lo stesso importo convertito in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte. Qualora le offerte vengano presentate a organismi d'intervento differenti, procede all'aggiudicazione l'organismo d'intervento designato in base alla procedura di cui all'articolo 5.

3. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della gara.

4. I diritti e gli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione non sono cedibili.

5. Gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo degli aggiudicatari.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario esegue la fornitura di latte scremato in polvere, sempreché il prodotto sia conforme ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. La consegna « reso destinazione » si considera effettuata nel momento in cui il latte scremato in polvere vitaminizzato è effettivamente giunto nel luogo di destinazione ed è stato scaricato.

3. Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese quelle di ricevimento ed eventualmente di trasbordo della merce.

Articolo 8

Le eventuali spese per ritardi nella presa in consegna della merce, imputabili al paese destinatario, vengono rimborsate dall'organismo d'intervento interessato, dietro presentazione di documenti giustificativi, e sono a carico della Comunità, senza pregiudizio di successivo rimborso da parte del paese destinatario.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento interessato comunica quanto prima al paese destinatario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per spedire la merce al luogo di destinazione, nonché la quantità e la qualità della merce rilevate sia all'imbarco che nel porto di sbarco.

2. L'aggiudicatario comunica al paese destinatario la data probabile di arrivo della merce al luogo di destinazione, almeno due giorni liberi prima di tale data.

Articolo 10

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta controlla la conformità del prodotto ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Se la conformità è accertata, tale organismo rilascia all'aggiudicatario, prima dell'assolvimento delle pratiche doganali illustrate all'articolo 11, paragrafo 1, un attestato comprovante l'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. A fornitura effettuata, la prova di avvenuta consegna viene fornita mediante un certificato di presa in consegna rilasciato dal paese destinatario, attestante che la partita di latte scremato in polvere in questione e i sacchi vuoti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, sono stati ricevuti nella fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Le pratiche doganali d'esportazione vengono espletate nello Stato membro in cui è stata accolta l'offerta.

2. Se il porto d'imbarco indicato nell'offerta si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state assolte le pratiche doganali d'esportazione, il prodotto, non appena espletate le pratiche, viene posto in regime di controllo doganale in modo che l'imbarco possa aver luogo nel porto precisato nell'offerta.

La prova d'imbarco può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione della merce [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73 [2].

Le caselle da compilare nell'esemplare di controllo sono quelle che rispondono ai numeri 101, 103 e 104. La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti :

— « fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 579/77] destinata ad essere imbarcata nel porto di ... » ;

— « livraison de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 579/77] destinée à être embarquée au port de ... » ;

— « Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 579/77] zur Verschiffung im Hafen von ... bestimmt » ;

— « levering van magere-melkpoeder als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 579/77] bestemd om te worden verscheept in de haven van ... » ;

— « delivery of skimmed-milk powder as food aid [Regulation (EEC) No 579/77] to be shipped from the port of ... » ;

— « levering af skummetmælkspulver som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 579/77] bestemd til lastning i havnen i ... ».

Articolo 12

1. Salvo causa di forza maggiore, la cauzione di gara e di consegna viene svincolata soltanto :

a) se non è stato dato seguito all'offerta ;

b) se il concorrente :

— non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione ;

— ha presentato i certificati previsti all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente.

Articolo 13

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie, vista la circostanza addotta.

Articolo 14

1. L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), viene versato solo dietro presentazione degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

---

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
[2] GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

2. Qualora, per motivi non imputabili all'aggiudicatario, il rilascio del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia ritardato, l'organismo d'intervento interessato può accordare un anticipo.

Tuttavia, tale anticipo non può superare l'80 % dell'importo concordato per la fornitura e viene corrisposto soltanto dopo che l'impresa incaricata abbia prodotto delle prove secondo le quali sia dimostrato che il latte scremato in polvere spedito risponde alle esigenze previste all'articolo 1, paragrafi da 4 a 6, abbia lasciato il territorio geografico della Comunità e che l'impresa abbia istituito una cauzione equivalente all'anticipo, maggiorato del 10 %.

Articolo 15

Salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie che derivino eventualmente alla Comunità dall'inosservanza della data d'imbarco del prodotto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Le spese occasionate dalla mancata fornitura del prodotto per una causa di forza maggiore sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta.

Articolo 16

Per il latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento non si applica alcuna restituzione né alcun importo compensativo (monetario o adesione).

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Requisiti di qualità del latte scremato in polvere

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) tenore in vitamine :	
aa) vitamina A :	almeno 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	almeno 500 u.i./100 g.